

L'Assessore

VISTO

DECRETO N. 870/deca16 del 6 aprile 2016

Oggetto: L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 15. Aiuto all'avviamento delle organizzazioni dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine. Indirizzi interpretativi su "Modalità di pagamento" di cui alla D.G.R. n. 28/41 del 17.07.2013 e D.G.R. n. 63/5 del 15.12.2015.

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

1.0.0	is clarate operate per la caracgna e le relative norme di attaczione.
VISTA	la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della
	Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
	Assessori regionali".
VISTA	la L.R. 13 novembre 1998, n. 31. "Disciplina del personale regionale e
	dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modificazioni.
VISTA	la L.R. 2 agosto 2006, n. 11. "Norme in materia di programmazione, di bilancio
	e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna".
VISTO	l'art. 22 della L. R. 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie AGRIS
	Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.
VISTO	il comma 15 dell'art. 7 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, che disciplina gli aiuti
	all'avviamento alle Organizzazioni dei Produttori nel settore non ortofrutta ed ai
	Consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine.
VISTA	la D.G.R. n. 39/37 del 15.07.2008, integrata con D.G.R. n.48/2 del 9 settembre
	2008 "Direttive in materia di aiuto all'avviamento delle Organizzazioni dei
	Produttori OP), delle loro unioni (OC) non ortofrutta e dei Consorzi di Tutela
	delle produzioni con marchio di origine", e ss.mm.ii.
VISTA	la D.G.R. n. 48/2 del 9.9.2008 "Integrazione D.G.R. n. 39/37 del 15.07.2008 .
VISTA	la DGR n. 28/41 del 17.07.2013 con cui si approva la "Modifica delle direttive in
	materia di aiuto all'avviamento delle organizzazioni dei produttori (OP) delle loro
	Unioni (OC) non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio
	di origine approvate con la D.G.R. n. 48/2 del 9.9.2008.



L'Assessore

Decreto n. 870/DECA16 del 6 Aprile 2016

VISTA

la D.G.R. n. 63/5 del 15.12.2015. Aiuto all'avviamento delle organizzazioni dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine. Adeguamento delle direttive di attuazione all'art. 19 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, (GUUE L 193/2014).

VISTA

per analogia l'evoluzione normativa nazionale in materia di OP ortofrutta, in particolare il D.M. n. 12705 del 17.10.2013 e il D.M. n. 9084 del 28.09.2014,

VISTO

il punto 18 dell'allegato al D.M. n. 9084 del 28.09.2014 relativo alla "Rendicontazione" con cui si dispone che sono prese in considerazione " le fatture e i documenti probatori equivalenti per i quali i pagamenti sono stati regolati tramite procedure legalmente autorizzate che consentono la completa tracciabilità dell'operazione fino all'incasso delle somme da parte del fornitore".

VISTO

l'Allegato alla D.G.R. n. 28/41 del 17.07.2013 che, al punto 9, prevede fra le modalità di pagamento l'assegno (circolare e bancario), purché emesso con dicitura "non trasferibile e il beneficiario produca la fotocopia dell'assegno emesso e l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento ... I pagamenti si considerano effettuati alla data dell'incasso dell'assegno da parte del fornitore". che al punto 9 dell'Allegato di cui sopra si prevede anche che "Le fatture devono essere riferite all'anno di competenza (emesse entro il 31 dicembre) e pagate entro il 31 gennaio dell'anno successivo".

VISTO

che l'Organismo preposto per il controllo e la verifica amministrativa ha la facoltà di autorizzare le OP non ortofrutta e i consorzi di tutela a sostenere tali spese oltre il 31 gennaio ed entro il termine previsto per la chiusura dell'istruttoria se si verificano alcune condizioni:

VISTO

- 1. impossibilità ad effettuare il pagamento nei termini ordinari per comprovate cause non imputabili alla OP/Consorzio di tutela
- 2. i contratti di fornitura o le fatture dei beni e servizi prevedono esplicitamente il pagamento oltre la data del 15 febbraio.

VISTA

la nota ARGEA del 23.03.2016, prot. RAS n. 4332 del 24.03.2016 con cui si chiede un chiarimento in merito alla possibilità per l'Organismo preposto al



L'Assessore

Decreto n. 870/DECA16 del 6 Aprile 2016

controllo e la verifica amministrativa delle rendicontazioni di considerare valide le forme di pagamento tramite assegno nelle quali la valuta è corretta, ma la data dell'assegno è successiva al 31 gennaio.

RITENUTO OPPORTUNO alla luce della giurisprudenza esistente in materia, fornire indirizzi interpretativi in merito all'applicazione delle deliberazioni citate in oggetto e relativamente alla questione sottoposta.

CONSIDERATO che la finalità della normativa regionale, alla pari di quella nazionale a cui si è ispirata, consiste nel rendere trasparenti, documentabili e tracciabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati.

CONSIDERATO che parte della giurisprudenza aveva già chiarito che la consegna dell'assegno al creditore, pur non producendo un definitivo effetto liberatorio per quest'ultimo richiedendosi a tal fine la sua effettiva riscossione, è equiparato ad una offerta non formale di pagamento, ed è quindi idonea ad evitare la *mora debendi* ai sensi dell'art. 1220 del c.c.; pertanto, nel caso di ritardo nella riscossione dell'assegno da parte del creditore, il debitore potrebbe essere esente da responsabilità e conseguentemente non essere tenuto al pagamento degli interessi moratori (Sentenza della Corte di Cassazione 21 dicembre 2002 n. 18240).

CONSIDERATO che la giurisprudenza più recente ha affermato la tesi in base alla quale in caso di pagamento effettuato mediante assegni, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, pro solvendo, tuttavia poiché l'assegno in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona quale mezzo di pagamento quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo incombendo sul creditore la prova del mancato incasso . Pertanto l'accettazione dell'assegno bancario da parte del creditore pone in capo allo stesso l'onere di porre



L'Assessore

Decreto n. 870/DECA16 del 6 Aprile 2016

all'incasso il titolo e il mancato buon fine dell'assegno bancario non concretamente posto in riscossione è quindi riferibile al creditore (in tal senso Corte di Cassazione n. 26617 del 18.12.2007, n. 17749 del 30.07.2009, n. 17127 del 9.8.2011, n. 17975 del 14.082014).

CONSIDERATO

che, alla luce delle succitate sentenze, si possa ritenere che il creditore è nelle condizioni di disporre liberamente della somma di denaro, dalla consegna dell'assegno il cui momento effettivo di incasso dipende esclusivamente dalla sua volontà.

RITENUTO

che la fattispecie di consegna dell'assegno da parte del debitore al creditore entro il 31 gennaio con incasso da parte di quest'ultimo in una data successiva possa rientrare nel primo caso di deroga prevista nelle direttive regionali (impossibilità ad effettuare il pagamento nei termini ordinari per comprovate cause non imputabili alla OP/Consorzio di tutela) in quanto si configura una esenzione di responsabilità del debitore per un ritardato incasso per cause a lui non imputabili.

CONSIDERATO

che la data di valuta dell'assegno è la data reale in cui viene posta in essere l'operazione di accredito a favore del fornitore o di addebito nel conto del debitore ovvero la data in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme.

RITENUTO

che il ritardo dell'incasso dell'assegno da parte del fornitore, rispetto alla data di scadenza prevista nelle direttive, non può essere imputabile alla OP /Consorzio a condizione che la data di valuta dell'operazione sia antecedente al 31 gennaio e che dall'estratto conto risulti che l'incasso sia effettivamente avvenuto

DECRETA

ART. 1

Nel rispetto della normativa sulla trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati e alla luce delle recenti sentenze giurisprudenziali in materia, si forniscono i seguenti indirizzi interpretativi sulla corretta applicazione della D.G.R. n 28/41 del 17.07.2013 e D.G.R. n. 63/5 del 15.12.2015 in merito al paragrafo "Modalità di pagamento" del relativo allegato.



L'Assessore

Decreto n. 870/DECA16 del 6 Aprile 2016

ART. 2

Nella fattispecie in cui l'assegno bancario o circolare venga incassato da parte del fornitore, oltre la data di scadenza prevista nelle direttive (31 gennaio), si ritiene che l'assegno possa costituire valida forma di pagamento qualora tale ritardo non sia imputabile alla OP/Consorzio, a condizione che la data di valuta dell'operazione sia entro e non oltre il 31 gennaio; è sufficiente a tal fine che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo al creditore entro tale termine. In ogni caso è necessario che in sede di rendicontazione venga presentato dall'OP/Consorzio l'estratto conto dal quale risulti che l'incasso è effettivamente avvenuto.

ART. 3

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www. regione.sardegna.it) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

L'Assessore Elisabetta Falchi